



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

Prot. N. 16506

Turi, 17.07.2024

DECRETO SINDACALE N. 30 del 17.07.2024

OGGETTO: Conferimento incarico di Elevata Qualificazione del 2° Settore – Servizi Sociali -

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. recante il *“Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”*, in particolare:

- l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- l’art. 107 rubricato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”* che, in applicazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionale attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti/Responsabili di Settore;
- l’art. 109, comma 2, rubricato *“Conferimento delle funzioni dirigenziali”*, nel quale è previsto che *“nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;

CONSIDERATO:

- che nel Comune di Turi, non essendo presente in dotazione organica personale di qualifica dirigenziale, in materia di attribuzione degli incarichi di vertice trova applicazione la disciplina normativa contenuta nel comma 2 dell’art. 109 del T.U.O.EE.LL. e nelle disposizioni contrattuali di cui al Capo II *“Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione”* che vanno dall’art. 16 all’art. 21 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 - triennio 2019/2021- ;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’Ente, e in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale di ex categoria “D” che nel nuovo contratto rientrano nell’*“Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione”*;

ATTESO:

- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022 è intervenuto sulla disciplina delle posizioni organizzative attraverso le disposizioni contenute negli artt. 16,17, 18, 19, 20 e 21 dello stesso CCNL, le quali apportano significative modifiche ed integrazioni alla precedente disciplina contrattuale dell’istituto definendole quali incarichi di Elevata Qualificazione;
- che all’art. 19 il CCNL del 16.11.2022 ha previsto che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 dello stesso Contratto;

EVIDENZIATO che, allo stato, la struttura organizzativa dell'Ente si articola nei 6 (sei) Settori di seguito elencati, cui sono preposti responsabili titolari di posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL 16.11.2022:

- 1° SETTORE – Affari Istituzionali
- 2° SETTORE – Servizi Sociali
- 3° SETTORE – Economico-Finanziario
- 4° SETTORE – Lavori Pubblici
- 5° SETTORE – Urbanistica – Assetto del Territorio
- 6° SETTORE – Polizia Locale e Suap

DATO ATTO che ciascun Settore è organizzato in Uffici e assorbe una pluralità di competenze come individuate, per ultimo con D.G.C. n. 22 del 07.03.2024 anche, ma non solo, in base al criterio dell'omogeneità funzionale;

VISTI gli artt. dal 16 al 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, che testualmente recitano:

Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15%

delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ

1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

- a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;
- b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70-ter;
- c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;
- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
- h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 114 del 2014;
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
 - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
 - compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

DATO ATTO che, in considerazione dello svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, per garantire la continuità amministrativa e gestionale e quindi il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente, nel decreto sindacale n. 4/2024, prot. n. 127, di conferimento dell'incarico di Responsabile *ad interim* del Settore Servizi Sociali al Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Calabrese, era stato stabilito che l'incarico si intendeva automaticamente prorogato fino al conferimento del nuovo incarico da parte del Sindaco neoeletto e in ogni caso per un periodo massimo di 45 giorni (cd. *prorogatio*);

CONSIDERATO:

- che a seguito delle Elezioni amministrative di giugno 2024 è stato eletto Sindaco Giuseppe De Tomaso
- che il periodo di *prorogatio* di cui al periodo precedente sta per scadere;
- che la nuova Amministrazione deve garantire la regolarità dei servizi istituzionali e in specie delle attività proprie del Settore Servizi Sociali;
- è improcrastinabile provvedere a garantire la continuità nel regolare funzionamento dei servizi istituzionali compresi nel Settore Servizi Sociali e nelle attività proprie dello stesso;

RILEVATO che l'Amministrazione deve garantire il regolare funzionamento dei servizi e la continuità nelle attività proprie del Settore Servizi Sociali;

DATO ATTO che il trattamento economico accessorio degli incarichi di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità compreso il lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale vigente;

VISTO l'art. 21 rubricato "Disapplicazioni" del CCNL del 16.11.2022 del Capo II "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" del Titolo III "Ordinamento professionale", laddove è previsto che dalla data di entrata in vigore del Titolo di cui all'art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli:

- a) art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall'art. 12 del CCNL del 21.5.2018;
 - b) artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018;
- ed è, inoltre, disapplicato l'Allegato A "Declaratorie" al CCNL del 31.3.1999;

VISTI:

- il *"Manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative"* approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 18.05.2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
- il *"Regolamento sui criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative"* approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 18.05.2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale, a seguito delle novità introdotte in tema di Posizioni Organizzative dal CCNL Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018, che costituisce parte integrante del *"Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi"* approvato con D.G.C. n. 87 del 06.06.2008;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 82 del 26.11.2019 con la quale si è proceduto a prendere atto della graduazione delle posizioni organizzative contestualmente alla definizione degli importi annui lordi da corrispondere a titolo di indennità di posizione e di risultato a ciascuna posizione organizzativa;

PRECISATO che, nelle more della nuova regolamentazione dell'Ente adeguata al nuovo CCNL del 16.11.2022 e conseguente nuova pesatura delle posizioni organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, corrispondenti al conferimento della titolarità degli incarichi di E.Q., sarà retribuito secondo quanto previsto nel vigente Regolamento comunale di conferimento delle P.O. dell'Ente, nonchè nella D.G.C. n. 82/2019 di presa d'atto della graduazione delle posizioni organizzative e di determinazione degli importi annui lordi da corrispondere;

DATO ATTO:

- che le retribuzioni di posizione e di risultato, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare e contrattuale, attualmente sono definite e corrisposte nel rispetto del previgente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, della vigente regolamentazione dell'Ente e della contrattazione decentrata dell'Ente e secondo i sistemi di pesatura delle posizioni organizzative (ora incarichi di E.Q.) e di misurazione e valutazione della performance vigenti e ad oggi non adeguate alle disposizioni del CCNL del 16.11.2022;
- che in ogni caso gli importi attualmente riconosciuti a titolo di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato rientrano nel *range* previsto dal nuovo CCNL triennio 2019/2021, rispettivamente nei commi 2 e 4 dell' artt. 17 rubricato *"Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato"*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 a proposito delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale oggetto di incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 dello stesso CCNL, per le quali sono richiesti:

"- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo."

RITENUTO di conferire, a partire dalla data del 18 luglio 2024 e fino a nuovo decreto, l'incarico di Elevata Qualificazione del Settore 2° - Servizi Sociali – alla dott.ssa Vincenza Pizzutilo, dipendente di ruolo del Comune di Turi a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di *"Funzionario Amministrativo-Assistente Sociale"*, inquadrata nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, in possesso di adeguata esperienza e competenze professionali richieste per il ruolo da ricoprire all'interno dell'Ente;

RITENUTO di riconoscere alla dott.ssa V.Pizzutilo la indennità di E.Q. dovuta, nei limiti previsti dal vigente CCNL del 16.11.2022 nell'importo quantificato così come da graduazione delle P.O. effettuata dall'OIV, di cui si è preso atto con D.G.C. n. 82 del 26.11.2019, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento adeguato al nuovo CCNL triennio 2019/2021 e conseguente nuova pesatura delle posizioni organizzative;

DATO ATTO che la spesa riveniente dal presente provvedimento riveste carattere obbligatorio in quanto trattasi di applicazione di norme di legge e di contratto di lavoro e trova adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa (missione, programma e macro aggregato) del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 in corso di predisposizione, annualità 2024;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, recante *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;

VISTI, altresì:

- i vigenti Regolamenti Comunali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018;
- il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022, nel Titolo III *"Ordinamento Professionale"*, ivi compreso il Capo II relativo alla *"Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione"*, entrato in vigore il 1° aprile 2023;
- i CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali vigenti e non disapplicati dal nuovo CCNL del 16.11.2022;
- il CCI del Comune di Turi – Parte Normativa triennio 2023/2025 e Parte Economica Anno 2023, sottoscritto in via definitiva in data 29.12.2023;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. DI CONFERIRE, con decorrenza dal 18 luglio 2024 e fino a nuovo decreto, l'incarico di Elevata Qualificazione del 2° Settore – Servizi Sociali - alla dott.ssa Vincenza Pizzutilo, dipendente di ruolo del Comune di Turi a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di *"Funzionario Amministrativo-Assistente Sociale"*, inquadrata nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, in possesso di adeguata esperienza e competenze professionali per il ruolo da ricoprire all'interno dell'Ente;**
- 2. DI DARE ATTO, altresì, che l'incarico di posizione di E.Q. del Settore Affari Istituzionali comprende le seguenti attribuzioni di massima: Segreteria, Contenzioso, protocollo, attività turistico culturali e Istruzione, Servizi demografici ed elettorale, gestione giuridica del personale;**
- 3. DI DARE ATTO, inoltre, che, nelle more dell'adozione della nuova regolamentazione dell'Ente adeguata al nuovo CCNL del 16.11.2022, troverà applicazione:**
 - quanto stabilito con D.G.C. n. 82 del 26.11.2019 con la quale si è preso atto della graduazione delle posizioni organizzative effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sulla base della procedura prevista e disciplinata dal *"Manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative"* approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 18.05.2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale e dal *"Regolamento sui criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative"* approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 18.05.2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
 - quanto disposto dall'art. 3 *"Tipologie delle posizioni organizzative e funzioni degli incaricati"*, comma 8, del predetto *"Regolamento sui criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative"*, in base al quale i responsabili incaricati di posizione organizzativa sono responsabili della gestione delle risorse umane, economiche e strumentali e del controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi, che gli stessi, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli, realizzano gli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) operando con autonomia al fine di ottenere i risultati nei tempi stabiliti e svolgono tutte le funzioni e i compiti previsti dal medesimo comma 8, dalla lettera a) alla lettera i);
- 4. DI DARE ATTO, infine, che:**
 - l'importo annuo lordo stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2019 per la retribuzione di posizione di ciascuna posizione organizzativa è pari a € 16.000,00, ivi compreso quello per l'incarico di E.Q. del Settore Servizi Sociali;

- l'art. 14 *"Trattamento economico"* del più volte richiamato *"Regolamento sui criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative"*, stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale titolare di P.O. è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 14 e da eventuali disposizioni normative e contrattuali in materia;
 - la spesa riveniente dal presente provvedimento riveste carattere obbligatorio in quanto trattasi di applicazione di norme di legge e di contratto di lavoro e trova adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa (missione, programma e macro aggregato) del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 in corso di predisposizione, annualità 2024;
 - l'importo annuo lordo di € 16.000,00 della retribuzione di posizione organizzativa stabilito nella D.G.C. n. 82/2019 è suscettibile di variazione in relazione alla nuova regolamentazione dell'Ente da adeguare al nuovo CCNL del 16.11.2022 in sostituzione del *"Manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative"* approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 18.05.2019;
 - che in ogni caso gli importi attualmente riconosciuti a titolo di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato rientrano nel *range* previsto dal nuovo CCNL triennio 2019/2021, rispettivamente nei commi 2 e 4 dell' artt. 17 rubricato *"Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato"*;
- 5. DI RICONOSCERE**, quindi, al Responsabile incaricato il seguente compenso:
- la retribuzione di posizione nell' importo annuo lordo di € 16.000,00, da ripartirsi su 13 mensilità, come stabilito con D.G.C. n. 82 del 26.11.2019, fatto salvo eventuale diverso importo determinato da nuova regolamentazione dell'Ente e nuova pesatura delle p.o.;
 - la retribuzione di risultato da ripartirsi sulla base delle risultanze della valutazione nell'ambito dello specifico fondo, nella quota pari al 17% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento del Comune di Turi, giusta Nota, acquisita al prot. n. 21724 del 20/11/2019, a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario, della quale si è preso atto nella D.G.C. n. 82/2019 avente ad oggetto *"Graduazione posizioni organizzative in applicazione del CCNL funzioni locali del 21/05/2018. Individuazione risorse e verifica limite art.23 del D.Lgs. n.74/2017"*, fatta salva eventuale nuova determinazione della quota percentuale destinata alla retribuzione di risultato;
- 6. DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *"Regolamento sui criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative"*, l'attribuzione dell'incarico in oggetto avrà effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'incaricato della dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità rispetto all'incarico da ricoprire;
- 7. DI INDIVIDUARE** nella persona della dott.ssa Graziana Tampoia il soggetto legittimato ad esercitare le funzioni suppletive in caso di assenza, impedimento della Responsabile del Settore Servizi Sociali incaricata o sussistenza di cause di conflitto di interessi, che comporta l'obbligo di astensione secondo le norme di legge e le disposizioni dei Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici (nazionale e comunale);
- 8. DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e al Responsabile del Settore Affari Istituzionali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione degli atti consequenziali all'adozione del presente decreto;
- 9. DI DISPORRE** che il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Protocollo/Segreteria,
- sia consegnato con firma per ricevuta:
- alla dott.ssa Vincenza Pizzutilo
 - alla dott.ssa Graziana Tampoia
- sia trasmesso in copia:
- agli Assessori Comunali
 - al Segretario Generale dell'Ente
 - ai Responsabili di Settore
 - all'OIV dell'Ente (a mezzo pec)
- sia consegnato all'Ufficio Personale, ai fini dell'acquisizione nei pertinenti fascicoli d'ufficio;
- sia pubblicato:
- all'Albo Pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi;
- 10. DI DISPORRE**, inoltre, che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali/Ufficio del Personale, corredato di dichiarazione di insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità resa ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013:
- sia trascritto nel registro generale dei decreti

sia pubblicato in modo permanente sul Sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente alla dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità, nel modo di seguito indicato:

- ✓ sezione di 1° livello "Personale" > sezione di 2° livello "Posizioni organizzative" - "Settore Servizi Sociali" - Anno 2024 -.

Dalla Residenza Comunale, 17.07.2024

**IL SINDACO
Giuseppe DE TOMASO**



PER ACCETTAZIONE

Firma

Michele Frullo

Data,

17.07.2024

PER RICEVUTA

FIRMA

DATA

[Signature]

18/08/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(art 147-bis, 153, commi 4 e5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Visto, si rilascia sul presente decreto parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi delle disposizioni di legge in epigrafe.

In particolare:

- Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'imputazione della spesa sui competenti capitoli del Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di predisposizione, annualità 2024.
- Si attesta, altresì, che la spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento riveste carattere obbligatorio in quanto trattasi di applicazione di norme di contratto nazionale di lavoro e trova adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa del personale del Bilancio di Previsione 2024/2026 in corso di predisposizione, annualità 2024, ed è conforme alle previsioni sul limite di trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. e dalle norme di legge disciplinanti i vincoli finanziari della spesa del personale.

Turi, 17 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Francesco FILIPPETTI





